

esternazione-forma dell'atto, avendo la funzione di trasporre all'esterno la volontà dell'amministrazione, e presenta una essenza "polifunzionale", nel senso che va adattata all'obiettivo concretamente identificabile: essa soddisfa la necessità di fornire uno strumento di interpretazione dell'atto amministrativo; di consentire il controllo interno e giurisdizionale sull'atto e, infine, di garantire al contribuente la correttezza dell'operato amministrativo.

Se ne deduce che la mancanza e/o insufficienza di tale requisito non può essere integrata successivamente, nel corso del giudizio.

Anche nel processo amministrativo, l'integrazione postuma della motivazione non è ammessa. Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194; Id., Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376; Id., Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997. In dottrina v. Virga, *Integrazione della motivazione nel corso del giudizio e tutela dell'interesse alla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato*, in *Dir. Proc. Amm.*, 1993, 507.

La necessità di una congrua motivazione *ab origine* del provvedimento è anche coerente con il disposto di cui all'art. 21 *septies* e/o *octies* L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, che sanziona con la nullità o l'annullabilità la violazione delle norme che disciplinano il provvedimento amministrativo, anche se sul tema dell'applicabilità di tali norme in ambito tributario gli orientamenti giurisprudenziali sono contrastanti (cfr., in vario senso, Cass., Sez. trib., 12 febbraio 2014, n. 3142; Id., Sez. trib., 13 novembre 2013, n. 25508; Id., Sez. trib., 13 ottobre 2011, n. 21103, in *Rass. Trib.*, 2012, 453, e Id., 16 settembre 2011, n. 18906, *ibid.*; Id., Sez. trib., 23 gennaio 2006, n. 1236, in *Dir. Prat. Trib.*, 2006, II, 731).

In particolare, Cass., Sez. trib., 31 gennaio 2013, n. 2373, ha ribadito che, nel sistema delle norme tributarie, il vizio di legittimità dell'atto tributario, annullabile dal giudice tributario in esito al giudizio di tipo impugnatorio, non ha un differente campo di applicazione

in relazione alla maggiore o minore gravità del vizio invalidante ed i vizi di invalidità degli atti tributari, sanzionati a pena di "nullità", corrispondono di norma ai vizi di «annullabilità» degli atti amministrativi.

Le norme richiamate, infatti, pur non avendo apportato alcuna innovazione alle conseguenze delle invalidità-nullità dei provvedimenti tributari, hanno introdotto la regola generale, da applicare anche per gli atti tributari, che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è invalido (così Tesaro, *In tema di invalidità dei provvedimenti impositivi e di avviso di accertamento notificato ante tempus*, in *Rass. Trib.*, 2013, 1137: sul tema v. anche i contributi di Basilavecchia, *La nullità degli atti impositivi: considerazioni sul principio di legalità e funzione impositiva*, in *Riv. Dir. Finanz.*, 2006, 357, e di Del Federico, *La rilevanza della legge generale sul procedimento amministrativo e l'invalidità degli atti impositivi*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, 729).

Di recente, la Corte costituzionale ha affermato, con riguardo alla c.d. mediazione tributaria, che, esperito il reclamo avverso l'atto impositivo, ai sensi dell'art. 17 *bis* D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa avanzare una pretesa diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti, perché anche i motivi del ricorso contenuti nel reclamo non sono successivamente modificabili. Secondo la Corte, «tale interpretazione costituzionalmente adeguata dei poteri dell'amministrazione finanziaria esclude, evidentemente, che l'indicata impossibilità di modificare i motivi di doglianza contenuti nel reclamo possa ledere il diritto di difesa del ricorrente» (Corte cost., 9 aprile 2014, n. 98).

Tale principio ha una portata generale e deve trovare applicazione anche al di fuori della sfera dell'art. 17 *bis* D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Adriana Salvati

## **Best interest del minore**

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1899 – Pres. Virgilio – Est. Russo – Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia (avvocatura generale dello Stato) – Sc. Ma. Cr. (avv.ti Della Sciucca, Salerno, Damizia).

### **Affidamento, affiliazione e assistenza dei minori – Congedo di maternità – Adozione – Interesse preminente del minore**

*Gli istituti a tutela della maternità mirano a realizzare anche l'interesse preminente del minore, che va garantito non solo in relazione ai bisogni fisiologici, ma anche allo sviluppo della personalità. Tale principio vale soprattutto per l'affidamento preadottivo e l'adozione, poiché la più intensa presenza degli adottandi è tesa ad*

*agevolare il processo di crescita del bambino e il suo ingresso nella nuova famiglia.*

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 8 maggio 2014, n. 1206 – Pres. Leo – Est. Di Mario – *omissis* (avv.ti Neri e Bonzano) – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (avvocatura distrettuale dello Stato)

### **Affidamento, affiliazione e assistenza dei minori – Servizi di supporto e sostegno scolastico – Interesse superiore del minore**

*Le attività di insegnamento e organizzazione della scuola sono primariamente finalizzate all'adeguata soddisfazione dei bisogni dei bambini e non richiedono quindi di essere temperate con gli interessi degli insegnanti*

o della struttura. Pertanto, ogni difficoltà, organizzativa o di altro tipo, deve essere superata nell'interesse esclusivo e superiore del minore.

Per il testo dei provvedimenti v. [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

## Best interest del minore e obblighi internazionali nella recente giurisprudenza italiana

Luca Paladini

L'interesse del minore è il parametro principale utilizzato dai giudici amministrativi nelle sentenze in epigrafe, il che, se da una parte attesta la centralità che il principio in questione ha assunto nell'ordinamento italiano, dall'altra esso viene considerato senza un'adeguata analisi dei pertinenti obblighi internazionali cui l'Italia è vincolata. Le pronunce offrono quindi lo spunto per effettuare una rassegna della più recente giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, nella quale, diversamente dalle decisioni in epigrafe, il *best interest* del minore ha assunto rilievo in relazione agli obblighi internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo.

### Introduzione

Non desta sorpresa che l'interesse superiore del minore abbia determinato il contenuto di due recenti sentenze amministrative, data la centralità che il principio in questione ha assunto nell'ordinamento italiano<sup>1</sup>.

Nella prima, il Consiglio di Stato conferma la sentenza amministrativa di primo grado che accorda a un genitore adottivo di un minore straniero un congedo di maternità prolungato, affermando che la maggiore presenza degli adottandi può facilitare lo sviluppo e l'inserimento dell'adottato nella nuova famiglia, contribuendo a garantirne l'interesse superiore.

Nella seconda, il T.A.R. Lombardia censura il rifiuto di un istituto scolastico di affiancare a una bambina disabile un insegnante di sostegno in possesso di specializzazione adeguata al *deficit* da colmare, sottolineando che l'interesse preminente del minore impone che le attività rivolte agli scolari siano indirizzate alle loro esigenze e non a quelle degli insegnanti o della scuola.

Ciò che, invece, merita una critica è che le due sentenze sono accomunate dalla circostanza che, nel decidere i casi, i giudici non agganciano in alcun modo la rilevanza dell'interesse superiore del minore agli obblighi internazionali che vincolano l'Italia, e ciò presumibilmente a ragione del fatto che il principio *de qua*, che ha origine internazionale, è acquisito nel nostro ordinamento.

Infatti, la preminenza dell'interesse del fanciullo nell'adozione delle decisioni che lo riguardano ha trovato riconoscimento sin dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924, rinnovata nel 1959, e tutela in diversi trattati internazionali, dunque un richiamo alle

fonti internazionali sarebbe stato opportuno, soprattutto in relazione al principio del *best interest* di cui all'art. 3, par. 1, della convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo<sup>2</sup>. Peraltro, la norma è stata oggetto di recente interpretazione nel *General Comment* n. 14 del 29 maggio 2013<sup>3</sup> del Comitato ONU dei diritti del fanciullo<sup>4</sup>, il quale si sofferma sul concetto di interesse del minore e fornisce indicazioni utili ad accertarlo concretamente.

Le sentenze in epigrafe offrono quindi lo spunto per volgere lo sguardo alla più recente giurisprudenza italiana, costituzionale e di legittimità, nella quale l'interesse del minore ha invece assunto rilievo in relazione agli obblighi internazionali, con particolare riguardo alla convenzione del 1989. Tale rassegna consentirà di verificare l'allineamento tra le modalità di accertamento del *best interest* seguite dai nostri giudici e le indicazioni del *General Comment* n. 14 e, con riguardo alle fonti internazionali richiamate nella prassi costituzionale, di svolgere, in chiusura, alcune considerazioni sul valore loro attribuito.

### Il *best interest* nel *General Comment* n. 14

Va premesso che nella giurisprudenza italiana non è mai stata offerta una definizione di interesse del minore, né sono state indicate le modalità del suo accertamento<sup>5</sup>. Nemmeno a livello internazionale il *best interest* del minore è stato definito, mentre nel *General Comment* n. 14 il relativo concetto viene, per la prima volta, approfondito.

Il Comitato ne evidenzia *in primis* la natura "tripartita"<sup>6</sup>. Un primo aspetto è sostanziale e attiene al

\* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

<sup>1</sup> Corte cost., sentenza n. 31/2012, Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2013, n. 41642.e Cass. civ., Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26204.

<sup>2</sup> Di seguito, "Convenzione" o "convenzione del 1989". In dottrina, cfr. Detrick, *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, The Hague, 1999; Invernizzi-Williams (eds.), *The Human Rights of Children*, Farnham-Burlington, 2011; infine, Kaime, *The Convention on the Rights of the Child*, Groningen, 2011.

<sup>3</sup> *General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, para. 1), 29 May 2013, CRC/C/GC/14.

<sup>4</sup> Di seguito, "Comitato" o "CRC".

<sup>5</sup> Se non, come ha fatto la Consulta di generica indicazione della necessità di individuare la soluzione ottimale nel caso concreto. Corte cost., sentt. n. 11/1981, n. 214/1983, n. 198/1986 e n. 148/1992 e n. 183/1994.

<sup>6</sup> *General Comment No. 14 (2003)*, cit., para. 6.

diritto a veder riconosciuta l'effettiva preminenza del *best interest*, in quanto l'art. 3, par. 1, crea un obbligo giuridico a carico agli Stati parti, è *self-executing* e può essere quindi invocato davanti ai giudici. In secondo luogo, è un principio ermeneutico fondamentale, che consente di scegliere, tra più interpretazioni possibili, quella più funzionale all'interesse del minore. Infine, è una regola procedurale che impone l'adozione di procedure *child-friendly*.

I tre aspetti non definiscono, però, il *best interest*, poiché esso è solo riconducibile a delle linee applicative. Infatti, trattasi di un concetto dinamico e sottoposto a più variabili, tanto che non è possibile "*to prescribe what is best for the child in any given situation at any point in time*"<sup>7</sup> e il suo contenuto va quindi determinato caso per caso.

### La giurisprudenza italiana: il diritto all'identità

Venendo alla giurisprudenza in rassegna, va innanzitutto segnalata una recente pronuncia della Consulta sul diritto all'identità, che censura l'art. 28, 7° comma, L. n. 184/1983, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di autorizzare l'adottato a conoscere l'identità della madre biologica, qualora questa avesse optato per l'anonimato<sup>8</sup>.

I giudici accolgono la censura prospettata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro (che aveva invocato anche gli artt. 7 e 8 della Convenzione), poiché la norma impugnata rendeva l'anonimato della madre un elemento irreversibile, che non garantiva un corretto bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il desiderio della partoriente a restare sconosciuta, che negli anni poteva anche aver mutato orientamento.

Tale bilanciamento di interessi è in linea con le indicazioni del *General Comment* n. 14, laddove si afferma che l'identità del fanciullo "*must be respected and taken into consideration in the assessment of the child's best interests*", che nel caso dell'adozione implica la possibilità di avere accesso alle informazioni sulla famiglia d'origine<sup>9</sup>.

### (Segue): l'allontanamento dalla famiglia

Un gruppo di pronunce riguarda la possibilità che il minore sia allontanato dal contesto familiare.

Va *in primis* segnalata la giurisprudenza costituzionale sull'automatismo di cui al previgente art. 569 c.p., secondo cui il genitore condannato per uno dei delitti contro lo stato di famiglia<sup>10</sup> perdeva la potestà

genitoriale o la tutela legale, con conseguente possibilità di separazione dal minore.

La Consulta si era già espressa nel 2012 con riguardo al delitto di alterazione di stato, affermando che detto automatismo impediva al giudice di valutare l'interesse del minore nel caso specifico<sup>11</sup>. Secondo i giudici, il delitto considerato non comporta necessariamente l'inedoneità all'esercizio della potestà genitoriale, quindi l'automatismo si poneva in contrasto con il *best interest* del minore. Nel 2013, la Corte è tornata sullo stesso automatismo con riguardo al delitto di soppressione di stato, dichiarandone l'illegittimità per gli stessi motivi, anche alla luce della "evidente ed insanabile frizione" con l'art. 3 della convenzione del 1989.<sup>12</sup>

In entrambi i casi, la Consulta subordina la comminazione della pena accessoria all'accertamento, da parte del giudice di merito, della situazione familiare del minore, ponendosi così in linea con il *General Comment* n. 14 rispetto all'approccio *case-by-case* nel determinare il *best interest* del minore e alle indicazioni relative all'allontanamento dai genitori<sup>13</sup>.

Quando la separazione dai genitori si rende necessaria a seguito della loro condanna penale e non sono possibili misure alternative dalla detenzione, si deve tener conto della necessità di mantenere il rapporto familiare<sup>14</sup>.

In merito, si segnala il caso trattato dalla Cassazione penale, riguardante l'estradizione di una cittadina polacca, madre di un figlio di cinque anni, destinata a scontare la pena in carcere nel suo Paese<sup>15</sup>. I giudici rilevano che la sentenza di estradizione difetta della verifica che l'ordinamento polacco contempli norme che consentano il mantenimento dei contatti con i figli in tenera età durante la detenzione, circostanza da appurare prima di adottare una decisione che, pur riguardando la madre, avrebbe inciso sull'interesse del minore.

Se la separazione dalla famiglia è invece frutto di movimenti migratori, il *best interest* del minore impone di considerare la tutela dell'unità familiare in termini di riunificazione.<sup>16</sup>

In tal senso si sono espresse le sezioni unite della Cassazione civile in un caso di affidamento in *kafalah* di un minore straniero a una coppia italiana che intendeva rientrare nel nostro Paese. La vicenda originava dal diniego del visto al minore e, sebbene *medio tempore* fosse venuta meno la materia del contendere, il giudice di legittimità ha ritenuto di enunciare *ex art.* 363, 3° comma, c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi<sup>17</sup>. Facendo leva sul *best interest* del minore, i giudici affermano che deve essere garantito il ricongiungimento familiare al minore

<sup>7</sup> *Ibidem*, para. 11.

<sup>8</sup> Corte Cost., sentenza n. 278/2013.

<sup>9</sup> *General Comment* No. 14 (2003), cit., para. 55 e segg.

<sup>10</sup> Artt. 566-569 c.p.

<sup>11</sup> Corte Cost., sent. n. 31/2012.

<sup>12</sup> Corte Cost., sent. n. 7/2013 e, per il seguito, Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 26097.

<sup>13</sup> *General Comment* No. 14 (2003), cit., para. 32 e para. 61.

<sup>14</sup> *General Comment* No. 14 (2003), cit., para. 69. In dottrina, Doek, *Article 8 and Article 9*, in Alen-Vande La notte-Verhellen-Ang-Berghmans-Verheyde (eds.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, 2006, 23.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2013, n. 41642.

<sup>16</sup> *General Comment* No. 14 (2003), cit., para. 66.

<sup>17</sup> Cass. civ., Sez. un., 16 settembre 2013, n. 21108.

affidato con *kafalah* a un cittadino italiano residente in Italia, rilevando a tal fine sia l'art. 3 della convenzione del 1989, sia l'art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di pari contenuto.

Infine, si segnala una sentenza della Cassazione in materia di stato di abbandono del minore e conseguente adottabilità. Alla luce del quadro familiare delineato in sede peritale, i giudici di legittimità prendono atto della necessità di separare definitivamente il minore dalla madre e, quindi, di confermare la dichiarazione di adottabilità, che si impone nel suo interesse – cui va riservata la *paramount consideration*<sup>18</sup> – “ad ottenere, nell'ambiente più idoneo, un sano sviluppo sul piano psico-fisico, ... che trascende e nei casi estremi comporta la recisione dei legami biologici, nonché il superamento delle relazioni affettive che non siano compatibili con un armonioso sviluppo psico-fisico”.<sup>19</sup>

### (Segue): le responsabilità dei genitori

In tema di responsabilità genitoriali, oltre alla sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe, che afferma il dovere dei genitori adottivi di curare l'inserimento dell'adottato nella nuova famiglia, si segnala la pronuncia della Cassazione civile in un caso di dichiarazione di filiazione ottenuta da maggiorenni, dei quali si era curata la sola madre<sup>20</sup>.

Nella pronuncia, i giudici respingono il ricorso del padre, che non si era invece curato dei figli per decenni, richiamando a tal fine la convenzione del 1989 “posta a tutela dell'interesse del minore e della responsabilità genitoriale” (della quale riteniamo rilevante l'art. 18) e l'art. 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a supporto della violazione dell'obbligo costituzionale di educare e mantenere i figli *ex artt. 2 e 30 Cost.*

### (Segue): il diritto a essere ascoltato

Alcune pronunce attengono all'ascolto del minore, diritto previsto dall'art. 12 della convenzione del 1989 e elemento utile all'accertamento del suo *best interest*. Come ha affermato la Cassazione civile, nell'ordinamento italiano, l'art. 12 è da considerare pienamente attuato in ambito civile, avendo l'introduzione dell'art. 315 bis c.c. esteso l'obbligo di audizione del minore in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano<sup>21</sup>.

Di norma l'ascolto è diretto, ma, come afferma il CRC, devono essere previste modalità alternative di

rilevazione dell'opinione del minore nell'ipotesi in cui non possa esprimersi<sup>22</sup>.

Sul punto è intervenuta la stessa Cassazione civile. Da una parte, in un caso di illegittimo trattenimento di minore nel nostro Paese, i giudici non ravvisano l'invocata violazione dell'art. 12 della Convenzione e ammettono l'audizione indiretta per mezzo dei servizi sociali laddove, nel caso specifico, il Tribunale di Milano aveva motivato l'inopportunità di ascoltare direttamente un bambino di quattro anni<sup>23</sup>. Dall'altra, dopo aver richiamato il “valore fondamentale del principio dell'ascolto del minore” sancito nella Convenzione, censurano l'audizione ufficiosa di un diciassettenne da parte dei servizi sociali, poiché – affermano i giudici – se l'intervento di esperti è necessario, deve basarsi su una delega ufficiale, che includa il dovere di informare il fanciullo delle istanze o delle scelte che lo riguardano, al fine di acquisirne la volontà consapevole<sup>24</sup>.

### (Segue): l'accesso a un'adeguata educazione

In tema di accesso all'educazione, si rammenta la sentenza T.A.R. in epigrafe, che censura il diniego di un istituto scolastico di affiancare a una bambina disabile un insegnante specializzato nel *deficit* della scolara, nella quale i giudici affermano l'interesse esclusivo e superiore dei bambini nel sistema scolastico e sottolineano che l'assegnazione di insegnanti di sostegno è funzionale “alla migliore soddisfazione delle esigenze dei discenti, con la conseguenza che deve rispettare le loro condizioni di salute e di apprendimento e fornire un servizio adeguato”.

A nostro avviso, tale adeguatezza del servizio scolastico investe più questioni. Da un lato, la natura degli obblighi degli Stati parti ai sensi dell'art. 4 della Convenzione<sup>25</sup>, alcuni dei quali devono considerarsi “a realizzazione progressiva” per via della loro non immediata attuabilità<sup>26</sup>, come nel caso del funzionamento di un sistema scolastico adeguato, che garantisca al minore il diritto all'educazione (art. 28). Dall'altra, la questione della disponibilità di risorse finanziarie, la cui carenza, come è stato osservato, è uno degli ostacoli all'attuazione dei diritti dei fanciulli<sup>27</sup>.

Rispetto a queste ultime, il CRC ha escluso che i diritti dei fanciulli siano negoziabili con gli aspetti finanziari<sup>28</sup>. D'altra parte, non pare sussistere un obbligo internazionale degli Stati di allocare prioritariamente le risorse finanziarie a favore dell'attuazione dei

<sup>18</sup> *General Comment No. 14* (2003), cit., paras. 38-39.

<sup>19</sup> Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5095, punto 3.4.

<sup>20</sup> Cass. civ., Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205.

<sup>21</sup> Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2014, n. 7478. L'obbligo generalizzato di ascolto del minore, introdotto con L. n. 219/2012, era già stato affermato in Cass. civ., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238.

<sup>22</sup> *General Comment No. 14*, cit., para. 53 e segg.

<sup>23</sup> Cass. civ., Sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1527 e, da ultimo, Id., 14 febbraio 2014, n. 3540 e Id., 31 marzo 2014, n. 7479.

<sup>24</sup> Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2013, n. 11687.

<sup>25</sup> Cfr. Rishmawi, *Article 4*. in Alen-Vande La notte-Verhellen-

Ang-Berghmans-Verheyde, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, 2006.

<sup>26</sup> Cfr. Pisillo Mazzeschi, *Sulla natura degli obblighi internazionali di tutela dei diritti economici, sociali e culturali*, in Venturini-Bariatti (a cura di), *Liber Fausto Pocar. Diritti individuali e giustizia internazionale*, Milano, 2009, 725 ss.

<sup>27</sup> Cfr. Smith, *Monitoring the CRC*, in Alfredsson-Grimheden-Ramcharan-de Zayas, *International Human Rights Monitoring Mechanisms. Essays in Honour of Jakob Th. Möller*, Leiden, 2<sup>a</sup> ed., 2009, 113.

<sup>28</sup> *General Comment No. 3* (2003) *HIV/AIDS and the rights of the child*, 13-31 January 2003, CRC/GC/2003/3, para. 14.

diritti umani, operando piuttosto un principio di ragionevolezza, in base al quale i diritti umani devono "fare i conti" con le necessità di bilancio e gli altri interessi primari da soddisfare<sup>29</sup>.

### Considerazioni finali

Dalla rassegna della recente giurisprudenza in materia di interesse del minore emerge il sostanziale allineamento tra le indicazioni contenute nel *General Comment* n. 14 e l'accertamento del *best interest* effettuato dai giudici italiani.

Tale esito non deve però far dimenticare le lacune di cui soffre ancora l'ordinamento italiano in materia di diritti dei minori, che hanno portato il CRC, nelle osservazioni conclusive all'ultimo rapporto presentato dall'Italia, a domandare l'adozione di interventi specifici, ad esempio in materia di punizioni corporali o di rappresentazione mediatica degli adolescenti, spesso esposti come oggetto sessuale<sup>30</sup>.

Rispetto al valore assunto dalle fonti internazionali nella giurisprudenza della Consulta, va confermata la tendenza a richiamarle a meri fini interpretativi, già evidenziata in dottrina e ricondotta, tra l'altro, a "una certa diffidenza dei giudici ordinari rispetto al parametro interposto delle norme internazionali", oltre che alla volontà della Consulta di non introdurre parametri eteronomi dal carattere ampio e programmatico, quali possono essere le norme internazionali pattizie<sup>31</sup>.

Pur comprendendo tali argomentazioni, riteniamo di dover aggiungere due considerazioni.

La prima è che non si tratta di una tendenza gene-

ralizzata, come dimostra la giurisprudenza costituzionale nella quale gli obblighi internazionali sono richiamati come norme interposte<sup>32</sup>, cui si potrebbe aggiungere, ad esempio, l'ordinanza 150/2013<sup>33</sup>, nella quale il Tribunale di Firenze aveva censurato la sospensione automatica della potestà genitoriale *ex art. 574 bis c.p.* in caso di condanna per sottrazione e trattenimento di minore all'estero anche sulla base degli artt. 7 e 8 della convenzione del 1989 "in relazione all'articolo 10 Cost.". Infatti, a parte la questione della rilevanza dell'art. 10 Cost. nel caso specifico, è lampante la scelta del rimettente di far leva sul rispetto degli obblighi internazionali quale parametro di costituzionalità<sup>34</sup>.

In secondo luogo, il fatto che le fonti internazionali siano richiamate come norme interposte o come ausilio interpretativo potrebbe denotare una scelta del giudice sul ruolo da assegnare agli obblighi internazionali nel caso sottopostogli. In altre parole, potrebbe domandarsi se gli obblighi internazionali siano da valorizzare come riferimento interpretativo della legge italiana o piuttosto in veste censoria delle norme interne, quindi come norme interposte *ex art. 117, 1° comma, Cost.* A nostro avviso, tale scelta potrebbe dipendere dal livello di tutela che l'ordinamento italiano offre ai singoli. Infatti, laddove gli obblighi internazionali rilevassero ai fini dell'affermazione di un diritto fondamentale, è presumibile che il giudice se ne avvarrebbe in veste censoria, mentre nei casi in cui i diritti individuali fossero adeguatamente tutelati sul piano interno, le fonti internazionali tenderebbero ad assumere un ruolo interpretativo.

## Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato, Sez. III, 19 marzo 2014, n. 1361 – Pres. F.F. Cacace – Est. Nocelli – H3G s.p.a. (avv.ti Natalino e Alfredo Irti) – Comune di Cerveteri (avv. Caredda).

### Processo amministrativo – Spese di giudizio – Doveri di sinteticità – Violazione – Effetti

*La violazione del dovere di sinteticità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, 1° comma, c.p.a. e dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., consente al giudice di disporre l'integrale composizione delle spese di lite, quando siffatta violazione risulta posta in essere dalla parte risultata vittoriosa nel merito.*

(Massima non ufficiale)

Per il testo della sentenza v. [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

### Doveri di sinteticità e linea di confine tra atto prolioso ed atto esaustivo

**Premessa.** La sentenza che qui si annota consente di trarre lo spunto per affrontare una tematica di rilevante attualità, concernente le ricadute pratiche in punto condanna alle spese, in caso di violazione del dovere di sinteticità (in giurisprudenza, si veda per

<sup>29</sup> Cfr. Pisillo Mazzeschi, *op. cit.*, 724 e 729. Per van Bueren, *Committee on the Rights of the Child. Overcoming Inertia in This Age of No Alternatives*, in Langford (ed.), *Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law*, Cambridge, 2008, 571, il CRC dovrebbe fornire agli Stati parti delle indicazioni sulla programmazione finanziaria, offrendo così reali prospettive di tutela dei diritti dei fanciulli.

<sup>30</sup> *Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention – Concluding observations: Italy*, CRC/C/ITA/CO/3-4, 31 October 2011.

<sup>31</sup> Cfr. Salamone, *Il best interest del minore e gli obblighi internazionali dell'Italia ex art. 117, comma 1, della Costituzione*, in *Dir. Um. e Dir. Int.*, 2012, 414 e segg.

<sup>32</sup> Ad esempio, Corte cost., sent. n. 7/2013.

<sup>33</sup> Corte cost., ord. 3 giugno 2013, n. 150.

<sup>34</sup> Riteniamo, infatti, che avrebbe piuttosto rilevato l'art. 117, 1° comma, Cost., dato che non risulta che il contenuto delle citate disposizioni, in tema di diritto del bambino alle relazioni familiari, sia anche oggetto di norme di diritto internazionale generale.